



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 414 del 16/05/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 20 febbraio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA

21) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIORGIO MAZZONI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ROMA TEAM SPORT QUEENS, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ LA SOCIETÀ ROMA TEAM SPORT QUEENS A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 del 21/02/2025

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 72 pfi24-25, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alle condotte violente poste in essere da alcuni tesserati, non identificati, in occasione della gara Palocco – Roma Team Sport Queens del 16.12.2023, valevole per il campionato Under 17 della Delegazione Provinciale di Roma".

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata;

Lette le memorie presentate dal sig. Giorgio Mazzoni e della società Roma Team Sport Queens all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che il sig. Teodoro Merlo ha concordato con la Procura federale la definizione della propria posizione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del sig. Gino Ceccarelli, dirigente tesserato per la società Palocco, avente ad oggetto i fatti violenti avvenuti in occasione della gara Palocco – Roma Team Sport Queens del 2.6.2024, valevole per il campionato Under 17, con

allegato il video delle condotte violente poste in essere da alcuni tesserati al termine della gara.

Nel corso dell'attività inquirente svolta, poi, sono state accertate le condotte violente poste in essere dal sig. Giorgio Mazzoni e dal sig. Teodoro Merlo, entrambi calciatori tesserati per la società Roma Team Sport Queens, nei confronti di alcuni tesserati per la squadra avversaria.

Dall'esame del video riferito alla gara in questione, riconosciuto dai tesserati ascoltati come riprodotto le fasi oggetto di indagine dell'incontro per il quale è stato instaurato il presente procedimento, poi, si evince chiaramente che il calciatore sig. Giorgio Mazzone, che indossa la maglia n. 14, ha partecipato alla rissa colpendo con calci alcuni calciatori avversari; dallo stesso video, inoltre, emerge che il sig. Teodoro Merlo, che indossa la maglia n. 18, ha preso parte attiva alla rissa colpendo con calci alcuni tesserati per la squadra avversaria.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Valentina Soravia, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, la Procura ha ritenuto di deferire innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- il sig. Giorgio Mazzoni, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Roma Team Sport Queens, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Palocco – Roma Team Sport Queens disputata il 16.12.2023 e valevole per il Campionato Under 17 della stagione sportiva 2023 - 2024, colpito con calci alcuni calciatori avversari nel corso di una rissa alla quale ha preso parte attiva;

- la società Roma Team Sport Queens, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giorgio Mazzoni così come descritti nel precedente capo di incolpazione, nonché per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Teodoro Merlo così come descritti nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “- sig. Teodoro Merlo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Roma Team Sport Queens: - violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Palocco – Roma Team Sport Queens disputata il 16.12.2023 e valevole per il Campionato Under 17 della stagione sportiva 2023 - 2024, colpito con calci alcuni calciatori avversari nel corso di una rissa alla quale ha preso parte attiva.”

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 20/02/2025, tenutasi in modalità remota, era presente la Procura Federale in persona dell'Avv. Valentina Soravia, mentre in rappresentanza dei deferiti l'Avv. Andrea Manfroni.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con tutti i deferiti, ai sensi dell'art. 127 C.G.S. con la seguente sanzione:

Giorgio Mazzoni, sanzione base di 6 gare di squalifica, ridotta di 1/3, per una sanzione finale di 4 gare di squalifica;

Roma Team Sport Queens, sanzione base di euro 900,00 di ammenda, ridotta di 1/3, per una sanzione finale di euro 600 di ammenda.

Il Tribunale Federale ritiene detto accordo conforme alle previsioni dell'art. 127 C.G.S. e pertanto ne dichiara l'efficacia.

Per tutto quanto detto, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art. 127 C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Mazzoni Giorgio, n. 4 gare di squalifica;

- Roma Team Sport Queens, euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 23 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

26) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LUCA GIANNANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NUOVA BROCCOSTELLA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, C.1, E DELL'ART. 32, C.2, DEL C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39, C.1, E 43, C.1 E 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL'ART. 7, C.1, DELLO STATUTO FEDERALE, DEL SIG. JACOPO TROMBETTA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ISOLA LIRI 1925, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 32, C.2, DEL C.G.S., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ NUOVA BROCCOSTELLA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, C.1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 382 del 29/04/2025

La Delegazione Provinciale di Frosinone del Comitato Regionale Lazio inoltrava, in data 04/11/2024, una nota con la quale segnalava che la società A.S.D. Nuova Broccostella aveva schierato nella gara contro la società S.S. Posta Fibreno del 19/10/2024, valevole per il campionato di Terza Categoria, il calciatore Jacopo Trombetta in posizione irregolare in quanto non tesserato nelle proprie fila, bensì con la società Isola Liri 1925.

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura acquisiva la seguente documentazione:

Segnalazione di posizione irregolare del calciatore in oggetto presentata dalla Delegazione Provinciale di Frosinone;

Referto arbitrale e distinta di gara relativi alla gara A.S.D. Nuova Broccostella – S.S. Posta Fibreno del 19/10/2024, valevole per il campionato di Terza Categoria;

Foglio censimento della società A.S.D. Nuova Broccostella per la stagione sportiva 2024-2025;

Posizione di tesseramento del calciatore Jacopo Trombetta.

La Procura Federale non riteneva, nel caso di specie, configurabile la responsabilità oggettiva della società Isola Liri 1925 per le azioni poste in essere dal Sig. Jacopo Trombetta, in quanto i predetti comportamenti apparivano avvenuti al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo, diretto e/o indiretto da parte della stessa società.

Pertanto, la Procura Federale deferiva, davanti al Tribunale Federale Territoriale:

il sig. Luca Giannandrea, all'epoca dei fatti, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nuova Broccostella per violazione dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale per aver consentito e comunque non impedito che il calciatore Trombetta prendesse parte, per la squadra della Nuova Broccostella, alla gara contro la S.S. Posta Fibreno del 19/10/2025, valevole per il campionato di Terza Categoria;

la società A.S.D. Nuova Broccostella a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S. per gli atti e comportamenti svolti dai Sigg.ri Luca Giannandrea e Jacopo Trombetta;

il Sig. Jacopo Trombetta, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la società Isola Liri 1925, per violazione degli artt. 4, commi 1 e 32, comma 2 del C.G.S. per aver lo stesso preso parte, nelle fila della società deferita, alla gara contro la società Posta Fibreno del 19/10/2024.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 23/04/2025, tenutasi in modalità remota, era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Maurizio Gentile, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con tutti i deferiti, ai sensi dell'art. 127 C.G.S. con la seguente sanzione:

Luca Giannandrea, sanzione base di mesi 3, ridotta di 1/3, per una sanzione finale di mesi 2 di inibizione;

A.S.D. Nuova Broccostella, sanzione base di euro 300 di ammenda e n. 1 punto di penalizzazione ridotta di 1/3, per una sanzione finale di euro 200 di ammenda e n. 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato Juniores Under 19 Provinciale della Stagione Sportiva 2025/2026.

Il Tribunale Federale ritiene detto accordo conforme alle previsioni dell'art. 127 C.G.S. e pertanto ne dichiara l'efficacia.

Per tutto quanto detto, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex. art.127 C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Giannandrea Luca, n.2 mesi di inibizione;
- Trombetta Jacopo, n.2 gare di squalifica;
- Nuova Broccostella, euro 200,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel Campionato Juniores Under 19 Provinciale nella Stagione sportiva 2025/2026.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'8 maggio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

29) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. EMANUELE AMBROSONI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ U.S.D. CASTELNUOVESE CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. VALERIO NERI, ALL'EPOCA DEI FATTI ALLENATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TRIGORIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DELLA SOCIETÀ U.S.D. CASTELNUOVESE CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRIGORIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 9/05/2025

Con atto Prot. 24902/487 pfi 24-25/PM/ag del 14-4-2025 la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

- 1) il sig. EMANUELE AMBROSONI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Castelnuovese Calcio responsabile: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Castelnuovese Calcio – Trigatoria del 10 novembre 2024 valevole per il girone G del campionato di Prima Categoria, preso parte allo scontro verbale e fisico accesi tra i tesserati delle due squadre nei pressi dei locali adibiti a spogliatoi dell'arbitro e dei calciatori della società U.S.D. Castelnuovese Calcio, nonché per avere lo stesso, in particolare, colpito con un calcio l'allenatore tesserato per la A.S.D. Trigatoria sig. Valerio Neri, mentre quest'ultimo si trovava a terra;
- 2) il sig. VALERIO NERI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Trigatoria responsabile: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Castelnuovese Calcio – Trigatoria del 10 novembre 2024 valevole per il girone G del campionato di Prima Categoria partecipato allo scontro verbale e fisico accesi tra i tesserati delle due squadre nei pressi dei locali adibiti a spogliatoi dell'arbitro e dei calciatori della società U.S.D. Castelnuovese Calcio, assumendo dapprima un comportamento intimidatorio nei confronti del sig. Riccardo Sansoni, calciatore tesserato per la U.S.D. Castelnuovese Calcio, avvicinandosi a pochi centimetri dal suo volto e, successivamente, colpendolo con una manata al volto; nonché ancora per avere lo stesso, nel medesimo frangente, tentato senza riuscirci di colpire con un pugno il sig. Fabio Podda, anch'egli calciatore tesserato per la società U.S.D. Castelnuovese Calcio;
- 3) la società U.S.D. CASTELNUOVESE CALCIO a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dai propri sostenitori consistita nell'avere gli stessi, al termine della gara Castelnuovese Calcio – Trigatoria del 10 novembre 2024 valevole per il girone G del campionato di Prima Categoria, lanciato bottiglie di plastica piene d'acqua e sedie di plastica all'indirizzo dei tesserati per la società A.S.D. Trigatoria mentre questi ultimi si trovavano nei pressi dei locali adibiti a spogliatoi dell'arbitro e dei calciatori della società U.S.D. Castelnuovese Calcio, dove era in corso uno scontro verbale e fisico tra tesserati delle due squadre;
- 4) la società A.S.D. TRIGORIA a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere da un proprio sostenitore consistita nell'avere lo stesso, al termine della gara Castelnuovese Calcio – Trigatoria del 10 novembre 2024 valevole per il girone G del campionato di Prima Categoria, fatto ingresso all'interno dei locali adibiti a spogliatoi dell'arbitro e dei calciatori della società U.S.D. Castelnuovese Calcio colpendo con uno schiaffo il sig. Gianmarco Traversari, calciatore tesserato per la società U.S.D. Castelnuovese Calcio.

L'Organo requirente, a sostegno del deferimento, riferiva che il procedimento aveva tratto origine dalla denuncia inoltrata dalla ASD Trigatoria in merito all'aggressione subita dell'allenatore Neri al termine dell'incontro, aggressione a seguito della quale aveva subito visibili lesioni documentate fotograficamente.

A seguito delle indagini esperite gli inquirenti avevano accertato il coinvolgimento negli scontri non solo del Neri, che pure si era reso protagonista, a sua volta, di atti di violenza nei confronti di tesserati avversari, ma anche del calciatore Ambrosioni, tesserato per la Castelnuovese, che aveva partecipato agli eventi colpendo il Neri.

Negli occorsi vi erano state, altresì, intemperanze da parte dei sostenitori di entrambe le squadre caratterizzate anche dal lancio di oggetti pericolosi.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento.

La Procura Federale chiedeva l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, mentre la difesa Ambrosioni protestava l'assoluta estraneità ai fatti e la contraddittorietà delle risultanze istruttorie, il deferito Neri, che partecipava personalmente, eccepiva il ne bis in idem, avendo già ricevuto dal Giudice Sportivo la sanzione con il comunicato ufficiale 136 del 14-11-2024, ove risultava squalificato per otto gare, analoga contestazione sul giudicato formulava anche la difesa della società Castelnuovese, che era stata sanzionata dal Giudice Sportivo con l'ammenda di euro 200,00.

La Procura Federale contestava l'eccezione di giudicato, deducendo che le contestazioni elevate con il deferimento riguardavano azioni diverse da quelle rilevate e sanzionate dal Giudice Sportivo. Sull'eccezione preliminare formulata da alcuni deferiti il Tribunale ritiene che, per i motivi sotto riportati, si debba rilevarne la fondatezza.

In particolare la questione non è quella della identità o divergenza tra le motivazioni riportate nella delibera del Giudice Sportivo e le contestazioni poste a base del deferimento.

Invero, quando si verificano, come nella specie, episodi di violenza il discrimine è fra azioni che sono state rilevate dal direttore di gara ed azioni che forzatamente siano sfuggite al controllo di questi.

Nel caso di specie, a precisa domanda degli inquirenti, l'Arbitro ha riferito di aver sentito un trambusto provenire dall'esterno del suo spogliatoio e di essersi prontamente affacciato all'esterno seguendo integralmente tutti gli episodi avvenuti al termine della gara.

Nel suo referto ha, quindi, riportato con dovizia di particolari tutto quanto accaduto, riferendo altresì dell'aggressione subita dall'allenatore Neri, a cui avevano partecipato vari tesserati avversari tra cui aveva potuto identificare solo il calciatore Podde, sanzionato adeguatamente dal Giudice Sportivo.

Nel referto quindi il Giudice aveva avuto piena contezza del comportamento dei sostenitori delle due squadre e dell'allenatore Neri e su quelle azioni aveva adottato le sanzioni riportate nel Comunicato Ufficiale.

L'attività degli inquirenti non può quindi integrare, con testimonianze forzatamente di parte quanto puntualmente riportato nel referto, vanificando altrimenti il principio basilare della Giustizia Sportiva sulla dignità di prova privilegiata del rapporto arbitrale, ma può accertare quanto l'Arbitro non ha visto, perché non poteva vedere, o quanto ha visto senza poter identificare l'autore o gli autori dell'azione antiregolamentare.

Nel caso di specie l'Arbitro ha visto e descritto con puntualità quanto fatto dall'allenatore Neri sia nei suoi confronti che nei confronti di tesserati avversari e poco importa se in motivazione il Giudice Sportivo ha ommesso di riportare questa ultima parte che pure emergeva chiaramente dal referto.

La sanzione irrogata in prime cure assorbe quindi tutto quanto commesso dall'allenatore e non può essere integrata da ulteriori sanzioni per azioni che pure erano descritte nel referto, violando altrimenti il principio del giudicato che assorbe tutto quanto dedotto e deducibile dal referto arbitrale.

Analoga situazione si pone per quanto addebitato alle due società, sanzionate per gli eventi di fine gara dal Giudice Sportivo con sanzioni pecuniarie differenziate in relazione ai rispettivi addebiti, in quanto gli eventi riferibili ai sostenitori nel corso degli incidenti sono stati rilevati dall'Arbitro e le ulteriori contestazioni si ricavano da testimonianze di tesserati, si ripete forzatamente di parte, che non valgono a smentire quanto riportato nel referto.

Anche qui vale l'eccezione di giudicato poiché non vi sono zone d'ombra od incertezza nel referto arbitrale e quanto ulteriormente accertato appare in contrasto con riferito dall'Arbitro; le sanzioni

già irrogate dal Giudice non possono quindi essere integrate per accadimenti che l'Arbitro non ha riportato nel referto.

Diverso discorso per il calciatore Ambrosoni in quanto l'Arbitro ha riferito di aver visto un capannello di calciatori e tesserati intorno all'allenatore Neri ma di aver potuto identificare il solo Podde.

In questo caso l'attività degli inquirenti assume rilievo determinante e le testimonianze acquisite, univoche e convergenti, portano ad affermare con ragionevole certezza che il calciatore deferito vi ha partecipato.

Nel caso di specie la sanzione deve ancorarsi al minimo edittale previsto per le azioni di violenza consumata tra tesserati non essendosi caratterizzati i gesti violenti per particolari caratteristiche di pericolosità o conseguenze nocive particolari.

In conclusione va accolta l'eccezione di "ne bis in idem" relativamente alla posizione dell'allenatore Neri e delle due società mentre va fissata nei termini di cui al dispositivo la sanzione a carico del calciatore Ambrosoni.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale per il Lazio,

DELIBERA

Di ritenere il deferito Ambrosoni Emanuele responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n.3 gare.

Di prosciogliere altresì i rimanenti deferiti.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato